



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di merito
T.A.R. VENETO
Sez. III, 9 marzo 2015, n. 288

N. 00288/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2015, proposto da:

A. A., rappresentato e difeso dagli avv. Nicolino De Cantis, Riccardo Ruffo, Luigi Carponi Schittar, con domicilio eletto presso Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, Via Filiasi, 57;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartim. Trasporti Terrestri - Direzione Generale Motorizzazione Civile, Dipartimento Per i Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Verona, U.T.G. - Prefettura di Verona;

per l'annullamento

in parte qua, dell'ordinanza di revoca di patente di guida n. U1-6125507/E del 26/11/2014, Area III/SP;

del provvedimento assunto il 26/01/2015 di rigetto della domanda di rilascio di nuova patente di guida.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente è stato destinatario dell'ordinanza di revoca della patente di guida quale esecuzione della sentenza penale del Gip di Verona n. 984/13 del 6.5.2013, con riguardo al contesto contravvenzionale di cui all'art. 186, comma 2 lettera c) del Codice della Strada per aver condotto un autoarticolato in stato di ebbrezza, episodio accertato nel 2011;

che, con il medesimo provvedimento, è stato precisato che il conseguimento di un nuovo documento di abilitazione alla guida sarebbe stato possibile solo una volta decorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, così come previsto ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter del D.lgs. 285/92;

che a tale specifico riguardo nel medesimo atto veniva ulteriormente precisato che il termine di tre anni doveva computarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

visti i motivi di ricorso;

attese le eccezioni preliminari di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, nonché le ulteriori argomentazioni difensive dedotte da parte resistente;

ritenuta la propria competenza territoriale, in quanto ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.a., la competenza è determinata dalla sede territoriale dell'amministrazione che ha assunto il provvedimento impugnato;

considerato che nella fattispecie il provvedimento, di cui si chiede l'annullamento in parte qua, è stato assunto dal Dirigente della Prefettura di Verona, non risultando influenti ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito le circolari interpretative del Ministero, ad uso interno degli uffici, circa l'applicazione della normativa dettata dal Codice della Strada;

ciò premesso, confermata quindi la propria competenza territoriale, valutato il disposto normativo di cui al richiamato art. 219, comma 3 ter, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Invero, come rilevato dalla difesa istante ed avallato dalla stessa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sul punto (cfr doc. n. 5 p. ric.), il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell'evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addiende alla sentenza definitiva di condanna;

peraltro, va evidenziato come lo stesso provvedimento di sospensione consegue all'accertamento del fatto, con riferimento al dato temporale della materiale rilevazione della fattispecie delittuosa,

mentre la sentenza definitiva è riferibile all'attribuzione della responsabilità per i fatti accertati ed alla irrogazione per i medesimi della sanzione penale;

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata.

Considerata l'incertezza della questione, a fronte degli indirizzi forniti dalle circolari del Ministero, le spese possono essere compensate, fatta eccezione per quanto riguarda la refusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata.

Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato della cui refusione in favore del ricorrente parte resistente è onerata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

